



Allegato

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
DEL CODICE DI RETE DI
INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS n. 8

*“INTEGRAZIONE VALUTAZIONE
TECNICO-ECONOMICA ALLACCIAMENTI”*

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1 RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI..	44
<i>6.1.1 Premessa.....</i>	<i>44</i>
<i>6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento.....</i>	<i>44</i>
<i>6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna.....</i>	<i>45</i>
<i>6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica.....</i>	<i>45</i>
<i>6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta.....</i>	<i>46</i>
<i>6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna.....</i>	<i>47</i>
<i>6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura.....</i>	<i>48</i>
6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR	49
<i>6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna.....</i>	<i>49</i>
6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO	50
6.4 CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO.....	51
<i>6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano.....</i>	<i>51</i>
<i>6.4.2 Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano.....</i>	<i>52</i>

6.1 RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI

6.1.1 Premessa

L'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 164/2000 stabilisce che “le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili”. Nel presente capitolo sono definiti i termini e condizioni che regolano la richiesta e la realizzazione di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, o il potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti. Di seguito sono riportate le fasi generali del processo, mentre si rimanda agli Allegati 6A per le procedure specifiche per la realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna o di Consegna.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet:

- a) le specifiche di qualità per il gas (metano e biometano) da immettere in rete;
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di consegna alla rete;
- d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

Le fasi del processo possono essere descritte come:

1. Richiesta;
2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
3. Valutazione progettuale tecnico-economica;
4. Comunicazione di ammissibilità e l'offerta;
5. Realizzazione

6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento

Per la realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna, il soggetto che richiede l'allacciamento (il “Richiedente”) deve trasmettere una richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC al Trasportatore, con la quale il

soggetto richiedente dovrà fornire, a seconda della tipologia di impianto, gli elementi minimi indicati negli allegati 6A.

6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Dopo aver ricevuto la richiesta, di cui agli Allegati 6A, il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente. Successivamente il Trasportatore e il richiedente dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, sottoscrivendo il relativo verbale. Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta e l'eventuale cauzione verrà escussa.

6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal richiedente, del punto di connessione alla rete esistente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato il Trasportatore provvede ad elaborare lo studio di fattibilità e il progetto preliminare e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Tali stime sono effettuate garantendo parità di trattamento e non discriminazione tra i Richiedenti sulla base dei costi e tempi per la realizzazione della connessione alla rete di trasporto, valutati considerando almeno i fattori di seguito riportati:

- lunghezza della connessione e capacità richiesta;
- media dei costi unitari (al metro) e dei tempi di realizzazione nonché per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù, in relazione alle connessioni realizzate negli ultimi anni;
- criterio geografico, che consideri eventuali vincoli paesaggistici/ambientali e/o urbanistici;

e assicurando che le funzioni preposte alla definizione delle offerte di allacciamento non abbiano alcuna visibilità circa l'identità dei Richiedenti l'allacciamento.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con cadenza annuale le ipotesi di costi e tempi.

La realizzazione dello studio di fattibilità prevede il versamento, da parte del Richiedente, di una cauzione a garanzia della manifestazione di interesse. Tale cauzione è differenziata a seconda che si tratti di richieste di realizzazione di punti di consegna di cui al paragrafo 6A.2 o di punti di riconsegna di cui al paragrafo 6A.1.

Le metodologie adottate sono riportate negli allegati 6A.

6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta

Il Trasportatore comunica al Richiedente l'ammissibilità della richiesta o gli eventuali motivi di inammissibilità della stessa. In caso di ammissibilità della richiesta il Trasportatore, a seconda della tipologia di allacciamento assegna il codice univoco alla pratica e predispone un'offerta di allacciamento, entro i termini di cui agli allegati 6A.

Con l'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a presentare al Trasportatore, a copertura degli impegni sottostanti le richieste di realizzazione delle connessioni, una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera.
- deposito cauzionale non fruttifero.

Nei casi di potenziamento/realizzazione di allacciamenti di nuovi punti di consegna da produzioni di gas naturale e di biometano, il Trasportatore, a valle della valutazione progettuale tecnico-economica, di cui al paragrafo 6.1.4, determinerà un contributo a carico del soggetto Richiedente sulla base della spesa prevista. Tale contributo deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, ridotto del valore della franchigia di cui ai paragrafi 6A.1.6 e 6A.2.6 dell'Allegato 6/A. La metodologia di calcolo del contributo è riportata nell'Allegato 6A. In tali casi, l'importo della garanzia che il Richiedente è tenuto a versare al Trasportatore sarà pari al costo di realizzazione del Punto di consegna, dedotto dell'ammontare del contributo. L'offerta ha validità di ~~3~~ 9 mesi dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui, entro il termine di validità sopraindicato:

- 1) pervenga al Trasportatore copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;

- 2) sia presentata, contestualmente all'accettazione dell'offerta, una delle forme di garanzia richiesta;
- 3) qualora previsto, il contributo da parte del soggetto richiedente sia pagato; il suo mancato pagamento comporterebbe l'automatica risoluzione del contratto.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Accettando l'offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere al Trasportatore gli importi di seguito precisati al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) Qualora il soggetto richiedente rinunci – con comunicazione scritta al Trasportatore – alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dal Trasportatore, dedotto l'eventuale contributo già versato;

b) Nel caso in cui entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata dal Trasportatore, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

La garanzia bancaria o il deposito cauzionale non fruttifero di cui sopra potranno essere escussi dal Trasportatore in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna

Al completamento delle fasi di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell'allacciamento. Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna sarà completato, il Trasportatore provvederà alla relativa comunicazione al cliente e ne pubblicherà gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

La realizzazione dell'allacciamento comporta da parte del Trasportatore la restituzione della cauzione di cui al paragrafo 6.1.4. Per le richieste di

conferimento di capacità sui nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, si rimanda a quanto stabilito all'interno del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto".

6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è di norma a carico del richiedente. Le apparecchiature di misura che verranno poste nella cabina stessa ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente concordate con il Trasportatore; in accordo alla legislazione vigente e alle regole di buona tecnica. Il soggetto richiedente può adottare, nell'ambito della realizzazione dell'impianto, (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura. A seguito dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa all'impianto di regolazione e misura al fine di consentire al Trasportatore la verifica della rispondenza degli apparati di misura e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate. Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire – a mezzo apposita autodichiarazione - la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura, così da consentire al proprio fornitore l'adempimento degli obblighi assunti verso il Trasportatore ai sensi del presente documento: tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso. Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura devono essere:

a) realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM));

b) provviste di collegamento telefonico prescelto.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

a) posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia; dotati di apposito connettore;

b) alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica, oltre ad un sistema di back-up tramite UPS.

Il Trasportatore, in accordo con il Richiedente, potrà definire apposite procedure inerenti le modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI, nonché l'eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.

6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR

6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna

Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna (intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas) dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- a) conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- b) completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;
- c) assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- d) sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e del Trasportatore;
- e) possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva);
- f) esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14 anche in caso di riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi.

Si definisce “periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR”, per un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso al sistema gestito dal Trasportatore, il periodo di 9 mesi successivo alla data di disponibilità della Capacità di Trasporto a seguito di:

- a. realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna su RR, o
- b. di potenziamento superiore al 10% della capacità esistente, o

- c. di potenziamento inferiore al 10% della capacità esistente, nel caso di rifacimento dell'impianto esistente¹ tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati; in tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati.

6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO

In riferimento all'odorizzazione del gas, conformemente a quanto previsto dalla RQTG, come aggiornata dalla Delibera 250/2015/R/gas, e all'articolo 2 della Legge 1083/71, la cui applicazione è stata estesa anche alle imprese di trasporto, per i Punti di Riconsegna interconnessi alla rete di trasporto del Trasportatore, nel caso in cui la riconsegna del gas ai Clienti Finali venga effettuata direttamente dalla rete di trasporto, il Trasportatore ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o simile come classificato ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

Al fine di individuare ai sensi del TISG la categoria d'uso del gas dei punti di riconsegna relativi ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il Trasportatore definisce le seguenti tempistiche e modalità:

- Punti di riconsegna esistenti: in occasione dell'inizio di ogni Anno Termico ovvero in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto ovvero di trasferimento/cessione di capacità, l'Utente è tenuto trasmettere, mediante modulistica apposita, disponibile sul sito internet del Trasportatore, l'elenco dei Clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, serviti sui PdR per i quali risulta titolare di capacità di trasporto, indicandone la destinazione d'uso del gas, individuata in base alle categorie previste dal TISG.
- Punti di riconsegna di prima attivazione e Punti di riconsegna esistenti da riattivare: L'Utente trasmette la comunicazione di Destinazione d'uso del gas contestualmente alla richiesta di apertura valvola, da trasmettere per la richiesta di apertura del Punto di Riconsegna. In caso di mancata

¹ Per la definizione di rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica si veda il Glossario.

trasmissione della dichiarazione d'uso del gas, la richiesta di apertura del Punto di Riconsegna sarà considerata incompleta.

Il Trasportatore pubblicherà sul proprio sito internet le informazioni circa le destinazioni d'uso del gas ricevute dagli Utenti.

Qualora l'Utente non trasmetta tempestivamente l'aggiornamento del modulo di cui sopra, il Trasportatore considererà come valide le dichiarazioni più recenti già in suo possesso.

6.4 CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano verrà autorizzato e realizzato dal Trasportatore purché vengano rispettate le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- possesso della denuncia UTF, nel caso di stazioni di misura connesse a depositi fiscali diversi da quello del Trasportatore;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e del Trasportatore, ai sensi di quanto riportato al Capitolo 6.1.7 “Realizzazione della cabina di regolazione e misura”;
- esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

In relazione alla suddetta richiesta, nonché, a tutte le informazioni e comunicazioni funzionali relative alla gestione della stessa, il Trasportatore declina ogni responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rilasciate.

Tali condizioni e disposizioni si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna intervenute in dipendenza di modifiche impiantistiche. Nei casi di impianti di biometano l’Utente dovrà altresì presentare la seguente documentazione:

- autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell’impianto di biometano al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

L’Utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l’autorizzazione della consegna, ovvero potrà interrompere l’immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente. In tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano, ai sensi della Delibera 64/20 e ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l’esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli idonei atti a verificare i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

6.4.2 Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di biometano, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto, l’Utente potrà richiedere al Trasportatore, tramite richiesta scritta, di interrompere il flusso del Gas – attraverso l’operazione di “discatura” – e dovrà fornire al Trasportatore la apposita documentazione, presente sul sito internet della Società, a seconda delle casistiche previste, ovvero:

- Tipologia 1: nel caso vi sia accordo tra le parti;
- Tipologia 2: nei casi di cessazione di attività del Produttore.

Ad esclusione dei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta di discatura potrà contenere, in via preventiva, la richiesta di programmazione di un eventuale

secondo intervento di discatura qualora il primo non andasse a buon fine. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato ovvero in caso di rinuncia da parte dell’Utente alla richiesta di discatura comunicata nelle forme sotto indicate.

Nei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta deve pervenire al Trasportatore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di chiusura indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione, il Trasportatore comunicherà all’Utente la data dell’intervento cercando di attenersi il più possibile alla richiesta dell’Utente.

Negli altri casi, la richiesta di discatura deve pervenire al Trasportatore almeno 30 giorni prima della data indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Produttore, il Trasportatore provvederà, tramite risposta motivata, entro 3 giorni lavorativi, a comunicare all’Utente i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) il nominativo e il recapito della persona incaricata dall’impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) la data proposta dall’impresa di trasporto per l’effettuazione dell’operazione richiesta dall’Utente;
- e) l’indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al Produttore con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni solari, rispetto alla data individuata per l’esecuzione dell’intervento, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell’eventuale secondo intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.

Una volta ricevuta la programmazione dell’intervento da parte del Trasportatore, sarà cura dell’Utente provvedere ad informare il Produttore interessato dall’attività di discatura attraverso comunicazione scritta (Comunicazione di Chiusura).

La Comunicazione di Chiusura dovrà almeno contenere:

- l’indicazione della data per l’effettuazione del primo intervento di discatura del punto e dell’eventuale secondo intervento di discatura nel caso il primo non andasse a buon fine, come programmata e comunicata dal Trasportatore all’Utente;
- la specifica avvertenza che l’intervento di discatura sarà comunque effettuato anche senza la presenza dello stesso Produttore.

La Comunicazione di Chiusura dovrà pervenire al Produttore entro un congruo anticipo tale da consentire allo stesso di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di discatura “con accordo” (Tipologia 1). In tali casi si demanderà all'accordo tra il Produttore e l'Utente come comunicato al Trasportatore.

L'Utente, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello pubblicato sul proprio sito internet dal Trasportatore, dovrà dare evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura sia pervenuta al Produttore con l'anticipo di cui sopra e con i contenuti minimi necessari.

In caso di Punto condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di discatura tramite un proprio rappresentante. In tali casi, la delega al medesimo Utente deve pervenire da parte di tutti gli Utenti presenti sul punto.

Il Trasportatore non darà seguito all'attività di discatura nei seguenti casi:

- a) nel caso di un Punto condiviso per il quale la richiesta di discatura non sia pervenuta da parte di tutti gli Utenti coinvolti;
- b) qualora l'Utente non abbia fornito attestazione al Trasportatore, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, di avere trasmesso la Comunicazione di Chiusura al Produttore con il contenuto minimo sopra descritto e che la stessa sia stata ricevuta dal Produttore entro i termini di congruo anticipo sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di punti condivisi, da parte di almeno uno degli Utenti. Qualora l'Utente abbia intenzione di annullare il processo di discatura precedentemente programmato, dovrà inviare al Trasportatore, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il giorno per il quale è stata programmata l'attività di discatura, un modulo, disponibile sul sito internet del Trasportatore, in cui manifesti la volontà di annullare l'operazione. In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell'Utente, qualora presente in sede di intervento, il Trasportatore ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti. Resta inteso che la rinuncia comporta il proseguimento nella fornitura del Punto da parte dell'Utente;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (per esempio qualora sia impossibile per il personale del Trasportatore accedere all'area in cui è situato il

punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. In tale caso il Trasportatore effettuerà il secondo tentativo di discatura nella data di secondo tentativo indicata nella richiesta di discatura o, nel caso non sia stata indicata nella prima richiesta, in una nuova data concordata con l'Utente previa attestazione da parte di quest'ultimo al Trasportatore dell'avvenuta ricezione da parte del Produttore della comunicazione della nuova data di chiusura nel rispetto del preavviso minimo di 20 giorni.

Laddove anche il secondo tentativo di discatura non andasse a buon fine per cause non imputabili al Trasportatore o all'Utente e – in particolare – per l'impedimento all'accesso opposto dal Produttore, l'Utente potrà richiedere al Trasportatore di eseguire un nuovo intervento di discatura con l'assistenza dell'autorità pubblica previo ottenimento da parte dell'Utente di un ordine o provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa, che autorizzi l'Utente – e per esso il Trasportatore – ad accedere all'impianto del Produttore ed eseguire l'intervento di discatura. Resta inteso che ogni onere, spese o responsabilità inerente all'ottenimento e all'esecuzione del suddetto ordine o provvedimento sarà posta ad esclusivo carico dell'Utente.

Fermo restando quanto precede, il Trasportatore si riserva comunque la facoltà di chiedere all'Utente – laddove lo ritenga opportuno – il conferimento di un mandato che la autorizzi ad adire direttamente l'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa per conseguire il suddetto ordine o provvedimento, anche nell'interesse dell'Utente. In tal caso l'Utente sarà tenuto a fornire al Trasportatore, con la massima celerità – e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta – il relativo mandato ed ogni informazione, assistenza e documentazione necessaria al conseguimento del suddetto ordine o provvedimento.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, l'Utente è l'unico responsabile nei confronti del Produttore e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando, con la sottoscrizione del verbale di chiusura, il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, da parte del Produttore o di terzi.

ALLEGATO 6A**PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI NUOVI ALLACCIAMENTI**

6A.1 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DI UN PUNTO DI RICONSEGNA SU RR .	57
6A.1.1 Richiesta	57
6A.1.2 Studio Preliminare ed Individuazione del Punto di Riconsegna su RR..	58
° 6A.1.3 Sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità	58
° 6A.1.4 Sottoscrizione del contratto di allacciamento.....	59
° 6A.1.5 Realizzazione dell'allacciamento.....	59
° 6A.1.6 Corrispettivi, contributi di allacciamento e garanzie bancarie da parte del soggetto richiedente	60
° 6A.1.7 Opere a carico del soggetto richiedente.....	62
6A.2 RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA	62
6A.2.1 Criteri di Ammissibilità	65
6A.2.2 Criteri per la Localizzazione del punto di immissione	65
6A.2.3 Offerta per la realizzazione di nuove connessioni	66
6A.2.4 Accettazione dell'offerta	67
6A.2.5 Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente	68
° 6A.2.6 Determinazione del contributo di connessione per produzioni.....	68
° 6A.2.7 Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione.....	69
6A.2.8 Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione	70

6A.1 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DI UN PUNTO DI RICONSEGNA SU RR

Possono richiedere un allacciamento alla Rete di Trasporto i seguenti soggetti:

- a) un Cliente Finale, tramite un rappresentante legale;
- b) un'Impresa di Distribuzione, un Consorzio o un'Amministrazione Comunale;
- c) un Fornitore di un Cliente Finale munito di procura;
- d) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

Il processo per la realizzazione di un nuovo allacciamento è costituito dalle seguenti fasi:

1. Richiesta
2. Studio Preliminare ed Individuazione del Punto Riconsegna su RR
3. Sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità
4. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
5. Realizzazione dell'allacciamento

6A.1.1 Richiesta

I soggetti richiedenti dovranno inviare al Trasportatore la richiesta di allacciamento contenente la seguente documentazione:

- a) Dati anagrafici del richiedente (ragione sociale, indirizzo, ecc.)
- b) Definizione della tipologia di allacciamento richiesto: Punto di Riconsegna su RR
- c) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dell'area interessata dall'allacciamento) con indicazione del Punto di Riconsegna desiderato;
- d) indicazione della portata massima oraria e giornaliera coerente con il profilo di prelievo a regime;
- e) indicazione dei tempi necessari al raggiungimento della "messa a regime";
- f) indicazione del consumo annuale mensilizzato a regime e nell'eventuale transitorio;
- g) per i Punti di Riconsegna su RR, tipologia di Operatore Allacciato (civile/industriale e come da codice ATECO 2007 attività produttive):
 - per gli industriali: indicazione della categoria merceologica e dell'andamento dei consumi durante i giorni della settimana e nel corso della giornata (giorni di chiusura settimanale, numero di turni di produzione); se stagionale: indicazione del periodo di campagna produttiva;

- per i civili: consumi attesi nei 5 anni successivi all'attivazione in base allo sviluppo urbano previsto;
- h) indicazione della data prevista per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- i) informazioni funzionali all'odorizzazione, come da normativa vigente applicabile.

La documentazione per la richiesta di un nuovo allacciamento deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio preliminare e di fattibilità, che caratterizzano, come indicato al seguente paragrafo, le fasi iniziali della procedura stessa.

Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o tramite PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

6A.1.2 Studio Preliminare ed Individuazione del Punto di Riconsegna su RR

A seguito del ricevimento di una richiesta di allacciamento, corredata degli elementi di cui sopra, il Trasportatore procederà a validare la richiesta e ad effettuare le verifiche sulla Capacità di Trasporto.

Sulla base delle verifiche effettuate, degli studi preliminari di eventuali sopralluoghi, il richiedente e l'Impresa di Trasporto dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Riconsegna su RR sottoscrivendo il relativo verbale.

Qualora entro il termine di tre mesi non fosse possibile contattare il richiedente o individuare un Punto di Riconsegna su RR, la richiesta di allacciamento si intenderà decaduta.

° 6A.1.3 Sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di allacciamento, il Trasportatore elaborerà lo studio di fattibilità a fronte della sottoscrizione del relativo contratto. Lo studio di fattibilità si rende necessario per definire le caratteristiche progettuali dell'allacciamento.

L'offerta per la realizzazione dello studio di fattibilità ed i tempi necessari alla sua realizzazione viene comunicata dal Trasportatore al richiedente precedentemente alla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di Riconsegna su RR.

° 6A.1.4 Sottoscrizione del contratto di allacciamento

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità definito al punto precedente, invia al richiedente l'offerta per la realizzazione del nuovo allacciamento o potenziamento di quello esistente entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del punto di Riconsegna su RR.

All'interno dell'offerta saranno riportati le seguenti informazioni:

- a) la data di richiesta del preventivo;
- b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di riconsegna;
- c) la data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- d) la ragione sociale del richiedente;
- e) il tempo previsto per la realizzazione del punto di riconsegna;
- f) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione del punto di riconsegna, distinguendo le differenti componenti di costo ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali alle forniture e alle spese generali;
- g) le caratteristiche del Punto di Riconsegna su RR (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- h) i dati relativi alla localizzazione del Punto di Riconsegna su RR, così come definiti nel verbale;
- i) l'importo della garanzia bancaria a copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento;
- l) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- m) le modalità di accettazione del preventivo;
- n) il codice di rintracciabilità unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di allacciamento.

L'offerta avrà validità di 3 mesi dalla data di emissione e si intende accettata qualora entro tale termine pervengano al Trasportatore l'offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore speciale munito di appropriati poteri, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i poteri di rappresentanza del soggetto firmatario, la garanzia bancaria descritta al successivo paragrafo 6A.1.6.

° 6A.1.5 Realizzazione dell'allacciamento

A seguito della sottoscrizione del contratto di allacciamento e del ricevimento della garanzia bancaria, il Trasportatore avvierà la fase realizzativa dell'allacciamento.

Successivamente al completamento dell'allacciamento e della attivazione del nuovo Punto di Riconsegna, l'Impresa di Trasporto provvede alla relativa

comunicazione al richiedente l'allacciamento e ne pubblica gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è a carico del richiedente e dovrà essere realizzata in conformità con quanto descritto al successivo paragrafo 6A.1.7.

°6A.1.6 Corrispettivi, contributi di allacciamento e garanzie bancarie da parte del soggetto richiedente

La determinazione dell'importo dell'eventuale contributo da richiedere per l'allacciamento di un Punto di Riconsegna si basa sul confronto tra il costo stimato per la realizzazione del Punto di Riconsegna e l'Investimento Ammissibile, ovvero il valore massimo di spesa sostenibile per realizzare l'opera in condizioni di economicità.

L'Investimento Ammissibile corrisponde all'incremento patrimoniale tale per cui il ricavo associato al nuovo investimento risulta uguale al ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità alla capacità associata al nuovo Punto di Riconsegna:

$$I_{amm} = (CR_r \cdot CP_u + CM^T) \cdot Q \cdot K \cdot R \quad (1)$$

Dove

CR_r — CP_u = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete approvato e pubblicato dall'Autorità;

Q = capacità indicata nella richiesta di allacciamento;

CM^T = corrispettivo di misura per ciascun Punto di Riconsegna approvato dall'Autorità;

K = coefficiente correttivo assunto pari a 0,9 nel caso di Punti di Riconsegna a Clienti Finali, assunto pari a 0,6 nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione;

R = fattore di attualizzazione determinato sulla base del tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente considerando una vita utile del cespite di 50 anni aggiornato periodicamente dall'Autorità.

Il contributo calcolato per la realizzazione di un Punto di Riconsegna è definito quale differenza tra l'investimento per la realizzazione del Punto di Riconsegna e l'Investimento Ammissibile:

$$C_{\text{calcolato}} = I - I_{\text{amm}} \quad (2)$$

dove:

$C_{\text{calcolato}}$ = Contributo calcolato;

I = Investimento per la realizzazione del Punto di Riconsegna definito sulla base delle caratteristiche tecniche dell'opera (lunghezza, diametro, ecc.) dei criteri di cui al Capitolo 6, paragrafo 6.1.4;

I_{amm} = Investimento Ammissibile di cui alla formula (1).

Il contributo effettivamente richiesto sarà pari al valore del contributo calcolato dedotta una franchigia il cui ammontare espresso in Euro a valori correnti è pubblicato sul sito Internet del Trasportatore. Tale valore della franchigia verrà annualmente rivalutato in base all'inflazione.

Al momento dell'accettazione dell'offerta, a copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento, il soggetto richiedente dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

Il valore della garanzia o del deposito dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa di cui ai paragrafi 6A.1.2, 6A.1.3 e 6A.1.4 nel caso in cui non risulti necessario il versamento di alcun contributo oppure pari al costo di realizzazione del Punto di Riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo secondo quanto previsto alle precedenti formule (1) e (2); il valore della garanzia verrà esplicitato nel contratto di allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione dell'allacciamento e al verificarsi delle condizioni per l'avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la cauzione.

Qualora il soggetto non provvedesse, direttamente o tramite soggetto titolato ai sensi del Codice di Rete, alla sottoscrizione di un Contratto di Trasporto, in conformità con le previsioni di prelievo dallo stesso comunicate al Trasportatore, ed avente come Punto di Riconsegna su RR l'allacciamento richiesto, entro un anno dalla comunicazione da parte del Trasportatore dell'avvenuta sottoscrizione del "Verbale di messa in gas", il Trasportatore ha diritto a richiedere, e il soggetto richiedente si impegna a riconoscere, la restituzione dei costi ed oneri tutti sostenuti per la realizzazione

dell'allacciamento e dei potenziamenti del sistema a monte comprensivi degli impegni di spesa a tal fine già assunti.

°6A.1.7 Opere a carico del soggetto richiedente

La realizzazione della cabina di misura e riduzione è di norma a carico del richiedente. Le apparecchiature di misura che verranno poste al suo interno ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente concordate con il Trasportatore.

Qualora la richiesta sia relativa ad un Punto di consegna, il richiedente dovrà installare anche le apparecchiature necessarie alla rilevazione dei parametri di qualità di cui al capitolo "Qualità del Gas".

Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura.

Il richiedente si impegna ad installare le apparecchiature per l'odorizzazione del gas in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il richiedente si impegna altresì ad installare le apparecchiature atte alla rilevazione dei parametri di controllo e di qualità in conformità a quanto contenuto nel capitolo "Qualità del Gas" e a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, il Trasportatore richiede che le nuove stazioni di misura possiedano i requisiti di cui al paragrafo 10.6 del capitolo "Misura del Gas".

6A.2 RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA

Possono richiedere un allacciamento di un nuovo Punto di Consegna alle reti gestite dal Trasportatore i seguenti soggetti:

- a) un'Impresa di Stoccaggio;
- b) un'Impresa di Produzione;
- c) un'Impresa di Rigassificazione;
- d) un'Impresa di Produzione di biometano, direttamente o tramite il futuro utente della rete;
- e) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

I soggetti richiedenti devono fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- b) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dove sorge/sorgerà l'attività) con indicazione del Punto di consegna;
- c) indicazione della portata massima e minima oraria e giornaliera coerente con il profilo di immissione a regime;
- d) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- e) le informazioni funzionali all'odorizzazione, come da normativa vigente applicabile;
- f) indicazione della curva di immissione annuale mensilizzata a regime e nell'eventuale transitorio;
- g) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto di installazione degli impianti;
- h) schema dell'impianto, firmato da tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto;
- i) nel caso di Punti di Consegna relativi a produzioni nazionali indicazione della composizione del Gas; nel caso di produzioni non compatibili con la specifica di qualità di cui al capitolo 11 del Codice di Rete, tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti gestita dal Trasportatore - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo – tale da consentire la miscelazione del Gas e renderlo così compatibile con la suddetta specifica di qualità;
- j) attestazione del versamento della cauzione per la richiesta di preventivo pari a 2.000,00 Euro, a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente. Per gli impianti di produzione di biometano tale importo viene aggiornato annualmente dall'Autorità, applicando il tasso di variazione dell'indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi.

Nel caso di Punti di Consegna relativi a produzioni di biometano, oltre a quanto previsto ai precedenti punti da a) a j), il richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta:

1. apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza del proprio impianto al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
2. apposita dichiarazione con cui si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In relazione al precedente punto 1, l'accertamento da parte del Trasportatore di cui alla Delibera 64/20, Allegato A, art.2, comma 2, si intende assolto con l'acquisizione della predetta dichiarazione sostitutiva.

Resta fermo che in tutti i casi il Trasportatore non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente.

In sede di presentazione della richiesta il Richiedente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole, e di accettare, che il Trasportatore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Codice.

In tali casi si applica quanto previsto al successivo Capitolo 19.

Il Trasportatore potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto 1, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete. La documentazione per la richiesta di una nuova connessione deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio preliminare o di fattibilità che caratterizzano, come di seguito indicato le fasi iniziali della procedura stessa. Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

Le fasi previste dal processo sono:

1. Richiesta
2. Valutazione di ammissibilità
3. Studio di fattibilità e progetto preliminare
4. Sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna
5. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
6. Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
7. Approvvigionamenti e appalti
8. Realizzazione dell'opera.
9. Collaudi e messa in esercizio
10. Ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Consegna, il Trasportatore, a seguito della verifica della compatibilità tra l'eventuale connessione e la situazione impiantistica di rete, trasmette al Richiedente la comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione del nuovo punto o per il potenziamento di punti esistenti. In caso di esito negativo, il Trasportatore ne dà motivazione scritta.

Nei soli casi di Punti di Consegna di produzione da biometano, tali comunicazioni devono essere trasmesse dal Trasportatore entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento.

6A.2.1 Criteri di Ammissibilità

I criteri di ammissibilità devono essere coerenti con quanto previsto nelle direttive di cui alla Delibera 64/20 .

In particolare, il profilo di immissione nel Punto di Consegna, deve essere determinato e realizzato nell'osservanza dei seguenti criteri generali:

- Deve essere compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale. Tali caratteristiche sono disciplinate dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 e del 17/04/2008, inerenti le regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture di distribuzione, incluse le linee dirette e di trasporto gas naturale.
- Deve rispettare e garantire nel tempo, sia al momento della connessione che durante la programmazione dei flussi di rete, i livelli specifici e i vincoli di pressione (massima e minima), di qualità e capacità pubblicati nel Codice di rete del Trasportatore al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza e affidabilità, il trasporto dei quantitativi di gas richiesti dagli utenti del servizio e la riconsegna dei medesimi alle condizioni contrattuali stabilite.

In questo senso, si osservino le disposizioni riportate nei seguenti capitoli del presente Codice di Rete:

- capitolo 11 Qualità;
- capitolo 11/A Specifica Tecnica;
- capitolo 12 Pressioni di Consegna e Riconsegna

6A.2.2 Criteri per la Localizzazione del punto di immissione

I criteri per la localizzazione del punto di immissione sono i seguenti:

Per le immissioni che garantiscono un livello di Qualità del gas costante e intrinseco alla natura della produzione, il punto di immissione sarà quello più vicino al sito del richiedente, fermo restando eventuali vincoli di natura impiantistica, orografica e urbanistica.

Per le immissioni che non garantiscono un livello di Qualità del gas costante e possono presentare in particolari casi periodi di presenza di sostanze inquinanti, il punto di immissione sarà scelto dal Trasportatore a seconda dei flussi di gas dell'area in oggetto, in modo da garantire le massime condizioni di miscelazione; il punto potrebbe non corrispondere a quello posto alla minima distanza tra l'impianto del richiedente e la posizione della rete di trasporto. In particolare per gli impianti di produzione di biometano, questi dovranno soddisfare le "Condizioni di Connessione" previste nel paragrafo 8 della specifica tecnica UNI/TS 11537.

La localizzazione del punto di immissione selezionato dal Trasportatore sarà identificata e comunicata al richiedente nello studio di fattibilità di cui al punto 3 del precedente capitolo. In particolare per gli impianti di produzione di biometano, il Trasportatore terrà conto degli effetti che un'eventuale localizzazione del punto di immissione del biometano in prossimità dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione potrebbe comportare sulle stesse reti di distribuzione, al fine di scongiurare eventuali problematiche legate alla scarsa diluizione del biometano con il gas naturale immesso nelle reti di distribuzione.

Con riferimento alla qualità del gas immesso dagli impianti di biometano vedasi i capitoli 11 e 11A del Codice di Rete.

Con riferimento agli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione vedasi il capitolo 10 del Codice di Rete e la specifica tecnica UNI/TS 11537.

6A.2.3 Offerta per la realizzazione di nuove connessioni

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità invia al richiedente il preventivo per la realizzazione della nuova connessione o potenziamento di quelle esistenti riportando le seguenti informazioni:

- a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
- b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna;
- c) il codice di rintracciabilità di cui al paragrafo 6.1.5, unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione;
- d) la data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- e) la ragione sociale del richiedente;
- f) l'individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l'attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
- g) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in

particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;

h) il tempo previsto e il cronoprogramma per la realizzazione della connessione;

i) l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l'ottenimento;

j) le modalità di pagamento del contributo di cui al paragrafo 6.1.5;

k) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all'accettazione del preventivo;

l) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia;

m) la descrizione delle parti dell'impianto che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del Trasportatore;

n) le modalità che il Trasportatore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;

o) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell'impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;

p) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;

q) le modalità di accettazione del preventivo.

6A.2.4 Accettazione dell'offerta

Il richiedente accetta il preventivo secondo le modalità previste al punto 6.1.5.

A copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento il Richiedente, secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore presenta, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, una garanzia il cui valore dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa, dedotto dell'eventuale contributo, in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

L'importo della garanzia, di cui al comma precedente, è esplicitato nel contratto di allacciamento ed è determinato dal Trasportatore sulla base del contributo di connessione calcolato come al par. 6A.2.6 e comprende anche la spesa prevista la gestione del rilascio delle autorizzazioni.

Il Richiedente versa il contributo di connessione secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore e comunque prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione della connessione e al verificarsi delle condizioni per l'avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la

cauzione relativa allo svolgimento degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 6A.2.

6A.2.5 Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente

Il Richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al Trasportatore, può:

- gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
- realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.

Il Richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il Trasportatore, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi. La realizzazione di opere da parte del Richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete. Il Trasportatore rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere. Il Trasportatore ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.

La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal Richiedente è comunque effettuata dal Trasportatore, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.

°6A.2.6 Determinazione del contributo di connessione per produzioni

Il contributo di connessione è calcolato secondo la seguente formula:

$$C = \left[I - T * \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} \right] * \alpha$$

dove:

- I è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico e sulla base dei criteri di cui al Capitolo 6, paragrafo 6.1.4, espresso in euro;
- T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe (pubblicate dall'Autorità) per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna.
- i è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- n è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;
- α è un coefficiente di riduzione che, in relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, assume valore pari a 0,8.

Il contributo effettivamente richiesto sarà pari al valore del contributo calcolato dedotta una franchigia il cui ammontare espresso in Euro a valori correnti è pubblicato sul sito Internet del Trasportatore. Tale valore della franchigia verrà annualmente rivalutato in base all'inflazione.

In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, su istanza del richiedente, il Trasportatore rateizza il contributo per un periodo massimo di venti anni, applicando la seguente formula:

$$C^{anno} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

- s è pari a 20 anni.

Qualora, entro un termine di dieci anni dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il Trasportatore restituisce pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

°6A.2.7 Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione

Qualora il richiedente volesse avvalersi della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei lavori derivanti dallo studio di fattibilità dovrà procedere alla progettazione, approvvigionamento materiali, realizzazione degli stessi e collaudo, nel rispetto delle normative di legge e delle specifiche costruttive del Trasportatore. Inoltre saranno a suo carico tutti gli adempimenti normativi in materia di sicurezza e gli obblighi derivanti, in particolare al Testo Unico Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008 aggiornato dal D.lgs 106/09. Sono esclusi da detti lavori l'esecuzione dei collegamenti in gas necessari per la realizzazione della presa di stacco dal gasdotto del Trasportatore che saranno eseguiti direttamente dallo stesso. Per il controllo della Qualità il richiedente inoltrerà al Trasportatore un Piano di Qualità ove saranno previsti i parametri di controllo del processo, il cronoprogramma delle attività e le modalità di verifica da parte del Trasportatore.

6A.2.8 Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione

L'impianto di connessione viene idealmente suddiviso in due sezioni, la prima è costituita dalla condotta e suoi apparati e accessori dal punto fisico di stacco dal gasdotto del Trasportatore fino alla valvola di sezionamento posta all'ingresso dell'impianto di misura della immissione (condotta di allacciamento), la seconda è costituita dalla cabina/impianto di immissione con gli apparati di trattamento, regolazione e misura (cabina REMI).

La condotta di allacciamento realizzata dal Richiedente sarà gestita dal Trasportatore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11.

La conduzione, la manutenzione e quanto altro in obbligo di Legge relativo alla cabina REMI e suoi apparati resteranno invece in carico al Richiedente.

La cabina REMI dovrà essere ubicata in maniera da consentire un accesso autonomo ed indipendente da parte del Trasportatore per l'esecuzione delle attività di verifica della Qualità e Misura del gas immesso.

Per quanto concerne la realizzazione della condotta nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere recepiti gli Standard Tecnici e Costruttivi del Trasportatore.

Per quanto concerne la realizzazione degli impianti di trattamento, regolazione e misura del gas immesso, pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI), dovranno essere progettati, costruiti e gestiti tenendo conto della loro particolarità derivata dai quantitativi di gas trattato assicurando il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità e qualità. In particolare viene richiesta la presenza nel circuito di un adeguato sistema di filtrazione da particelle solide e liquide con adeguate soglie di allarme e apparati che consentono un pronto sezionamento al raggiungimento degli stessi, in particolare su impianti sensibili con presenza di inquinanti anche pericolosi (gas acido).

La catena di misura dovrà comunque prevedere un analizzatore della composizione e del valore del PCS del fluido immesso (gascromatografo) e un analizzatore della presenza di idrocarburi e acqua (dew point DPH e DPI), tali apparati dovranno essere del tipo in continuo.

Nel caso di immissioni da impianti di produzione di biometano dovranno essere inoltre rispettati tutti i parametri e le specifiche previste nella specifica tecnica UNI/TS 11537.

Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.